



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIO-
NE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa Sebastiana Ciardo	Presidente
d.ssa Maura Cannella	Giudice
dott. Gigi Omar Modica	Giudice estensore

A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti;
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso con ricorso depositato





il 02/05/2018 ed iscritto al n. 7217 dell'anno 2018 del ruolo generale promosso:

DA

nato il 31/12/1999 a GAO (MALI) (Avv. CAMILLERI GIANLUCA)

– ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE AGRIGENTO

– resistente –

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/07/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c. nato a Gao (Mali), il 31-12-1999, C.F. ha proposto opposizione avverso il provvedimento (emesso dalla Commissione Territoriale



per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento in data 8.2.2018, notificato in data 4.4.2018) con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex art. 14*, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

La Commissione Territoriale sopra indicata non si è costituita in giudizio .

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo



favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente.

Dall'audizione davanti alla Commissione Territoriale le per il riconoscimento della protezione internazionale si apprendono le seguenti circostanze.

Il sig. _____ è un cittadino del Mali che ha lasciato il Suo Paese il 27 Agosto 2015 a causa dei conflitti che hanno dilaniato la Regione del nord - Gao - in cui è nato.

Lo stesso, infatti, ha raccontato alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di non aver mai conosciuto i genitori, di sapere che il padre era deceduto, e di aver abitato con il nonno paterno a Gao e Bamako, ma di non sapere se lo stesso sia ancora vivo.

Ha altresì riferito di aver abbandonato il Mali a causa del comportamento dei ribelli Tuareg, visti direttamente dal ricorrente uccidere le persone, il cui obiettivo è quello di ottenere la scissione del Paese per il petrolio e per motivi religiosi.

Il _____ ha raccontato alla Commissione di aver paura di tornare in Africa perché è a conoscenza del fatto che la guerra è proseguita negli anni e anche perché, non



avendo conosciuto i genitori e non sapendo se il nonno fosse ancora vivo o meno, ritiene che nessuno possa prendersi cura di lui.

Così, il richiedente protezione, dopo aver lasciato il Paese natio e avere soggiornato in Algeria per 6 mesi e, successivamente in Libia, dove è rimasto anche imprigionato per 2 mesi, si è imbarcato per l'Italia nel giugno 2016, dove ha immediatamente formulato la domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione.

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio,



non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

Più in generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, il ricorrente deve dimostrare anche in via indiziaria la credibilità delle sue dichiarazioni, da valutarsi alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit. (v. da ultimo Cass., n. 14157 e 16361 del 2016).

Tale disposizione prevede che *“taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente”* possono considerarsi veritieri ancorchè non suffragati da prove quando, in particolare, il richiedente stesso abbia circostanziato la domanda e le sue dichiarazioni siano *“ritenute coerenti e plausibili e non ... in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”*.

Orbene, a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all'attendibilità delle provalazioni del ricorrente, deve rilevarsi che i potenziali rischi per l'incolumità allegati non appaiono riconducibili a ragioni legate alla religione professata, ovvero all'appartenenza ad un dato gruppo etnico o sociale ovvero ancora all'ideologia politica ab-



bracciata.

Si tratta, piuttosto, di un rischio asseritamente ricollegato a ragioni di carattere ambientale.

Il timore di patire un pregiudizio lamentato dal ricorrente non è suscettibile, pertanto, di integrare un rischio di "persecuzione" correlato a motivi di "razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica" nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07.

Va, pertanto, respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

Con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, può, invero, nella specie ravvisarsi un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato [inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"] avuto riguardo alla peculiare situazione at-



tualmente esistente nel paese di origine del richiedente (Mali).

Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (nell'accezione definita dall'art. 14) e non possa, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto, ha statuito che *"l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale"*, aggiungendo che *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati mo-*



tivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).

La Corte di Giustizia ha poi precisato che “tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”.

In via preliminare va osservato come il ricorrente debba essere ritenuto credibile, essendo stato il suo racconto - contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale - dettagliato e circostanziato, nonché privo di errori logici, incongruenze o contraddizioni al proprio interno.

Il richiedente asilo ha indicato con precisione temporale e spaziale le vicende che lo hanno indotto ad abbandonare il proprio paese, ha descritto alcune scene di guerra, ha risposto a tutte le sollecitazioni della Commis-



sione Territoriale (senza mai contraddirsi o riferire avvenimenti inverosimili), mentre la fisiologica mancanza di precisione su alcuni dettagli si ricollega alle, comprensibili, lacune mnemoniche per fatti accaduti oltre cinque anni prima dell'audizione, in un'epoca in cui il [] aveva appena 13-14 anni e precedente ai maltrattamenti vissuti dallo stesso in Libia, ove è stato imprigionato per due mesi.

Né è vero, come asserito nel provvedimento impugnato, che "i motivi per cui il richiedente ha lasciato il suo Paese sono riconducibili ad una speranza di vita migliore", atteso che lo stesso ha chiaramente e inequivocabilmente dichiarato di essere partito "Per la guerra di religione e politica" (cfr. pag. 3 verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione personale).

Fondato appare essere, dunque, il timore di ripercussioni sulla propria persona nutrito dal ricorrente in conseguenza della propria vicenda personale.

L'insieme di questi oggettivi riscontri e di queste considerazioni, oltre alla tempestività (nove mesi) nella presentazione della domanda (elemento questo rilevante ex art. 3 del D. Lgs. n. 251/07 in quanto indicativo della buona fede soggettiva del richiedente; v., sulla importanza del seguente dato, Cassazione, ordinanza n. 8282 del



2013), alla situazione di particolare vulnerabilità (per le gravi e prolungate violenze psicologiche subite in patria e durante la carcerazione in Libia) del richiedente asilo (situazione rilevante alla luce della disposizione generale dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007), deve indurre a ritenere la narrazione resa come attendibile e degna di fede, occorrendo inevitabilmente procedersi ad una valutazione globale e complessiva del racconto, la cui credibilità va valutata sulla base dei parametri legali fissati dalla legge (v., in particolare, art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007) e non certo *“sulla base di preconcetti, speculazioni soggettive, intuizioni, congetture, stereotipi o sensazioni intuitive”* (v. Cassazione sopra citata).

Come affermato, infatti, di recente dalla pronuncia anzidetta della Suprema Corte, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, unitamente all'art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice), costituiscono *“il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di af-*



*fidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una **valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici**".*

Si tratta, del resto, di doveri e principi di diritto nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale volti a "temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti" (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016) e perfettamente in linea con quelli affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27310/08 e mai più disattesi in seguito ("Per quanto attiene alle problematiche connesse alla disciplina della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, va ricordato che l'art. 1, comma 5, della legge n. 39 del 1990, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e, in quan-



to possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera, è stato generalmente interpretato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte in modo rigoroso, nel senso che la prova in discorso deve essere fornita dal soggetto istante, secondo i criteri generali di riparto posti dall'art. 2697 c.c., pur tenendo conto delle difficoltà determinate da un allontanamento sovente forzato e segreto, tali da rendere normalmente necessario il ricorso allo strumento presuntivo..... in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, Ciò vale a dire che il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio (v., tra le altre, Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091)”).

Chiarito che il ricorrente deve essere ritenuto attendibile, va aggiunto che, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Mali, risulta che in detto Stato ed in particolare in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato ed esista, comunque, una situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi un vero e proprio disordi-





ne interno, contrassegnato da un livello di violenza, talora indiscriminata, suscettibile di determinare un elevato rischio per l'incolumità personale.

Secondo quanto evincibile dalle informazioni sui paesi di origine collazionate dalle fonti di seguito specificate, alla luce dell'elevata probabilità di verifica di atti terroristici perpetrati anche nei confronti della popolazione civile e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico, tutto il Mali è da considerarsi a rischio.

Tale rischio diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (Gao, Mopti e Timbuctu), propagandosi perfino nelle zone centrali, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati.

Si registra, in particolare, un crescente pericolo di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, dovuto ad una presenza conclamata e attiva di gruppi terroristici. Il tasso di crimine è alto e continua a crescere a Bamako, come nel resto del paese. Sussiste, pertanto, un alto rischio per i cittadini di essere coinvolti in situazioni di violenza indiscriminata.

Tale situazione, che si va progressivamente estendendo nelle varie aree, riguarda - come si è detto - anche





la capitale Bamako, teatro di molteplici attacchi terroristici (essendo la sede della missione militare internazionale di pace in atto operativa).

Può, in effetti, ritenersi che attualmente il processo di stabilizzazione intrapreso nell'anno 2013, con l'ausilio di una missione militare internazionale sotto l'egida dell'Onu, non sia concretamente concluso.

Le autorità stanno gradualmente e con parecchie difficoltà reinserendosi nei principali capoluoghi settentrionali, rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al terrorismo islamista e tuttora attivi. Dunque, la minaccia dei gruppi terroristici in tutto il Mali sembra accrescersi sempre più (v. ad esempio il *World Report 2017 - Mali* dell'*Human Rights Watch* pubblicato il 12 gennaio 2017, reperibile in http://www.ecoi.net/local/link/334713/463160_en.html; cfr. altresì il rapporto annuale 2016/2017 di *Amnesty International* del 22 febbraio 2017 disponibile in <http://www.refworld.org/docid/58b033d813.html>).

In particolare, dalle più aggiornate informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (*European Asylum Support Office*) - diffuso nel mese di ottobre 2017 e reperibile sul sito *web* dell'Agenzia





stessa - emerge che il paese, a decorrere dall'anno 2015, è stato interessato da taluni attentati commessi da appartenenti a gruppi estremisti islamici *ihadisti* operanti sul territorio.

Tra i più recenti attacchi si ricordano: tra il 23 ed il 27 gennaio 2018 l'esplosione di un ordigno con l'uccisione di 26 civili a bordo di un pullman nel centro del Mali, l'uccisione di 2 militari maliani (ed il successivo ritrovamento dei corpi di altri due) ad un posto di blocco nel centro del paese, l'attentato omicidiario ai danni di due agenti della dogana a duecento chilometri dalla capitale (www.africa-express.info), il 18 giugno 2017 l'attacco a Kangaba, il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida Ue; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l'attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 7 agosto e il 20 novembre 2015 gli attacchi a strutture alberghiere di Bamako e Savarè (circostanze, queste, confermate anche dal bollettino diramato il 24 ottobre 2017 sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri Italiano, v. infra).

I diversi gruppi terroristici considerano la presenza internazionale come bersaglio principale degli attacchi,



dunque lo stato di emergenza decretato a fine luglio 2016 è stato in varie occasioni prorogato, da ultimo sino al 30 giugno '18.

L'aggravarsi della situazione di conflitto interno armato in tutto il territorio del Mali viene rilevata anche nel rapporto Human Rights Watch 2017, ove si legge: *“L'insicurezza in Mali è peggiorata quando gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda hanno drammaticamente aumentato i loro attacchi alle forze governative e alle forze di pace delle Nazioni Unite. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012-2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti”*.

L'impossibilità, allo stato, di garantire un rientro in patria in condizioni di accettabile sicurezza e salvaguardia per l'incolumità individuale del ricorrente può in parte evincersi, altresì - come anticipato *supra* - dalle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri Italiano sul sito *“Viaggiare Sicuri”*: indicazioni che, sebbene indirizzate prevalentemente a soggetti stranieri che decidano di intraprendere per motivi turistici o professionale-lavorativo nello Stato in questione (per ciò stesso da considerarsi potenzialmente esposti a maggiori rischi per la propria incolumità ri-





spetto a soggetti autoctoni di madrelingua locale e già esperti degli usi e costumi del paese), contiene riferimenti alla generale criticità della situazione dello Stato sul versante della sicurezza del tutto sovrapponibili a quelli recati dalle fonti internazionali sopra richiamate.

Dall'esame del già citato bollettino da ultimo diramato il 24 ottobre 2017 (ed ancora valido alla data di redazione del presente provvedimento) si evince come risultino "sconsigliati" i "viaggi, a qualsiasi titolo, verso il Mali".

Ciò in quanto "alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di Timbuctu, Gao e Mopti), mentre da ultimo l'instabilità si estende anche alle regioni centrali, intorno alla Capitale, di Segou. Episodi di criminalità di cui si rendono protagonisti gruppi comunque legati alla galassia jihadista si verificano anche nella regione meridionale di Sikasso. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, che potrebbe riguardare anche bar, ristoranti, siti turistici ed eventi pubblici. [...] Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016 è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2018".



Anche il Ministero dell'Interno, il 25 Ottobre 2017, nel Rapporto della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Unità COI, ha descritto come in Mali la situazione sia caratterizzata da: *"Insicurezza diffusa...oggi più grave di quanto non fosse al momento in cui il Presidente IBK (Ibrahim Boubacar Keita) è venuto al potere...Non vi è quasi alcuna regione del Paese che oggi viene risparmiata dall'insicurezza come si è visto recentemente alla periferia di Bamako. Lo stato di emergenza, più volte decretato, non sembra sufficiente ad eliminare gli attacchi terroristici contro le popolazioni civili e le forze armate e di sicurezza"*.

Ciò considerato, possono nel caso di specie predicarsi, con riferimento alla attuale situazione esistente nel paese di provenienza del richiedente ed avuto riguardo al quadro di generale instabilità suscettibile di determinare un elevato rischio per l'incolumità personale dello stesso laddove facesse ritorno nel paese d'origine, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), del D.Lgs. n. 251/07, ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto, conformemente del resto a quanto statuito (proprio con riguardo alla lettera testé detta) da diversi Tribunali e Corti di merito italiani con riferimento a cittadini maliani provenienti non solo



dal nord del paese, ma anche dalle regioni del centro-sud [cfr. ordinanza del Tribunale di Venezia del 30.1.18 - consultabile in *www.meltingpot.org* -, ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 20.3.17, ordinanza del Tribunale di Salerno del 19.1.17, ordinanze del Tribunale di Roma del 12.5.16 e (N. R. G. 79344/14) del 3.5.17, sentenza n. 291 della Corte di Appello di Catanzaro del 22.2.17, sentenza n. 2280 della Corte di Appello di Napoli del 24.5.17, sentenza n. 682 della Corte di Appello di Palermo del 10.4.17, sentenza n. 458 della Corte di Appello di Trieste del 15.7.16].

Non va, in conclusione, esaminata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente in via subordinata e residuale, diretta ad ottenere il riconoscimento un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, stante l'accoglimento della domanda formulata in via principale.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le



spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

1) rigetta la domanda, avanzata dal ricorrente nato a Gao (Mali), il 31-12-1999, volta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

2) riconosce allo stesso lo *status* di persona avente diritto alla protezione sussidiaria prevista dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 251/07;

3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.





Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 23/07/2018.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Gigi Omar Modica

Sebastiana Ciardo

